

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3387

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIUTI

Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante norme in materia di cittadinanza

Presentata il 24 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente legge 5 febbraio 1992, n. 91, è una buona legge che ha rivisitato con equilibrio e sensibilità una normativa ormai per troppi versi non al passo con i tempi. Nelle nuove norme in materia di cittadinanza poste dalla legge, è facile scorgere una tensione ed una apertura soprattutto — anche se non solamente — nei confronti dei molti connazionali e figli di connazionali per i quali la distanza geografica o il lungo periodo trascorso non sono valsi ad attenuare un legame, o meglio un sentimento, nei confronti del paese di origine.

In considerazione di tale realtà la legge n. 91 del 1992 opportunamente introduce nuove forme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana, rimuovendo una serie di ostacoli posti dalla normativa

meno recente e prestando sensibile ascolto alle reali esigenze di quanti, desiderando riacquistare uno *status* perduto, non ne avevano per varie cause la possibilità. A tali motivazioni si ispira anche la presente proposta di legge che muove dalla constatazione di una realtà che, ove non si intervenisse, potrebbe attenuare sensibilmente la portata della citata legge n. 91 del 1992. Paradossalmente è proprio la rispondenza di tale normativa a reali esigenze diffusamente avvertite, a rischiare di compromettere la possibilità di conseguire gli effetti desiderati. La citata legge n. 91 del 1992, all'articolo 17, infatti, consente di riacquistare la cittadinanza a chi l'abbia perduta in attuazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, ovvero in conseguenza del mancato eserci-

zio dell'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123. Nel prevedere una forma semplificata per consentire, a chi si trova in tali condizioni, di riacquistare la cittadinanza, la norma fissa un termine di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per rendere la prescritta dichiarazione.

Che l'intervento legislativo predetto abbia colto nel segno, è testimoniato dalle migliaia di aspiranti che affollano quotidianamente le rappresentanze diplomatiche d'Italia all'estero. Tuttavia la significativa e massiccia richiesta rischia di rimanere in gran parte delusa. I necessari

tempi burocratici, anche per una procedura particolarmente snella, a fronte di numerosissime richieste, non possono che prolungare i tempi di attesa, con il rischio di escludere dal beneficio, con l'approssimarsi della scadenza del termine previsto, moltissimi concittadini.

La presente proposta di legge è diretta appunto a rimuovere l'angusta previsione del termine di due anni, eliminando al tempo stesso l'angoscia di chi, ormai prossimo a riacquistare la cittadinanza, temeva di veder svanire forse il sogno di una vita vissuta lontana dal proprio Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal presente:

« 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, o per qualunque altro motivo, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso nelle forme previste dalla presente legge ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.